regolamento d'esercizio per i posti d'attracco patriziali

I. Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento definisce le condizioni per l'assegnazione dei posti d'attracco patriziali e disciplina l'uso delle attrezzature portuali al fine di tenerle in buono stato e di regolare i rapporti fra gli utenti.

Art. 2 Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutti i comprensori attrezzati dal Patriziato per l'attracco di natanti, siano essi a terra o nell'acqua, e ai relativi impianti. È vincolante per tutti i titolari di un'autorizzazione d'attracco.

II. Assegnazione dei posti e canone di locazione

Art. 3

Condizioni generali

I posti d'attracco sono riservati ad imbarcazioni a remi, a vela e/o a motore. L'ufficio patriziale si riserva di decidere l'assegnazione dei posti barca, tenendo in particolare conto delle dimensioni dell'imbarcazione.

L'autorizzazione d'attracco è annuale ed è rinnovabile annualmente (periodo 1° gennaio - 31 dicembre).

L'autorizzazione è rilasciata a singole persone fisiche, che devono essere proprietarie dei natanti attraccati. È personale e non può essere ceduta.

Le ulteriori condizioni sono precisate nell'autorizzazione.

Art. 4

Ordine di priorità

L'ufficio patriziale assegna i posti d'attracco e concede le necessarie autorizzazioni secondo l'ordine di richiesta e con le seguenti priorità:

- a) cittadini patrizi domiciliati nel Canton Ticino e cittadini domiciliati nel comune di Riva San Vitale;
- b) cittadini domiciliati altrove.

Art. 5 Tasse d'uso

La tassa per l'attracco è annuale (il periodo va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno civile). Valgono le seguenti tariffe minime e massime:

- da un minimo di Fr. 500.00 a un massimo di Fr. 750.00 per le barche a remi e per i natanti il cui motore non superi la potenza massima di 25 cavalli compresi (tassa cantonale compresa);
- da un minimo di Fr. 800.00 a un massimo di Fr. 1'200.00 per i natanti il cui motore supera i 25 cavalli (tassa cantonale compresa).

All'ufficio patriziale è conferita la competenza di stabilire e disciplinare le relative tasse mediante ordinanza, nel rispetto dei massimi e dei minimi stabiliti dal regolamento.

La fattura dell'ufficio patriziale è parificata a titolo esecutivo giusta gli artt. 80 e 81 LEF.

III. Uso delle attrezzature portuali

Art. 6 Accesso

L'accesso alle aree di attracco e alle relative attrezzature è riservato ai titolari di un'autorizzazione e ai loro ospiti.

In caso d'emergenza o di altre difficoltà possono rifugiarsi negli impianti patriziali anche i natanti non appartenenti agli autorizzati.

<u> Art. 7</u>

Immatricolazioni

Tutti i natanti stazionati all'interno dei comprensori portuali devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentire l'identificazione.

Art. 8 Assegnazione

I posti barca sono definiti e assegnati dall'ufficio patriziale. Un cambiamento può avvenire solo con il suo consenso scritto dell'ufficio.

Art. 9 Ormeggio

I natanti devono essere stazionati nei posti assegnati, evitando di disturbare i movimenti delle altre imbarcazioni.

I natanti devono essere fissati adequatamente agli impianti di stazionamento.

Qualsiasi modifica delle installazioni di attracco deve essere preventivamente comunicata all'ufficio patriziale. Le modifiche non devono intralciare lo stazionamento e i movimenti delle altre imbarcazioni.

Art. 10 Disdetta

È data facoltà al locatore e al locatario di dare regolare disdetta per l'anno successivo. La disdetta deve essere notificata al più tardi entro il 30 novembre, con effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Sono riservati accordi particolari con l'ufficio patriziale.

In caso di disdetta il locatario provvederà a proprie spese all'asportazione e/o demolizione di tutti gli impianti presenti, quali binari, pontili sollevatori, pali e manufatti in cemento collocati sul terreno e nella parte lacustre antistante. In caso contrario il Patriziato potrà provvedere alla rimozione degli impianti a spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 11 Circolazione

Nelle immediate vicinanze dei posti d'attracco la velocità dei natanti deve essere adequata alle circostanze. La velocità massima consentita è di 5 Km/h.

Art. 12

Ordine e manutenzione Ogni locatario deve tenere pulito e in ordine il posto assegnatogli, in particolare l'attrezzatura, che va utilizzata con la massima cura.

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione o abbandonate saranno rimosse dall'ufficio patriziale, a spese del titolare dell'autorizzazione.

Sono vietati lavori di manutenzione e di riparazione che possono causare inquinamenti, rumori eccessivi o altri disturbi; in particolare è vietato fare il pieno di carburante o cambiare l'olio del motore. È pure vietata la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche inquinanti.

Difetti che provocano perdite d'olio o di carburante sono da riparare senza indugio. In caso contrario l'ufficio patriziale può procedere alla rimozione dell'imbarcazione a spese del titolare dell'autorizzazione.

Le acque luride dei natanti (acque di sentina, olii) devono essere evacuate facendo capo agli appositi impianti presenti sul lago di Lugano.

È vietata qualsiasi forma di inquinamento. Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e delle aree portuali.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore al fine di salvaguardare la quiete pubblica.

Art. 13 Balneazione

È vietato fare il bagno nelle vicinanze dei comprensori attrezzati per l'attracco dei natanti.

Art. 14 Responsabilità

L'uso dei porti e delle relative attrezzature avviene a rischio proprio dell'utente. È esclusa ogni responsabilità del Patriziato.

Il proprietario dell'imbarcazione (titolare dell'autorizzazione) è responsabile dei danni causati alle persone, agli impianti e agli altri natanti.

Il proprietario che affida il suo natante a dei terzi è responsabile personalmente per eventuali danni causati da queste persone.

I comprensori attrezzati dal Patriziato non sono sorvegliati. Il Patriziato non assume responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, manomissioni alle imbarcazioni o danni di qualsiasi tipo, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

Art. 15 Sorveglianza

L'ufficio patriziale applica il regolamento, ne assicura il rispetto e sorveglia le attività di stazionamento dei natanti. Le disposizioni dell'ufficio sono vincolanti per tutti gli utenti.

IV. Disposizioni finali

Art. 16 Sanzioni

Il mancato rispetto del regolamento o l'inosservanza delle disposizioni del Patriziato sono passibili di ammonimento scritto.

In caso di recidiva o in casi di gravi infrazioni, l'ufficio patriziale può revocare con effetto immediato l'autorizzazione, senza indennizzo alcuno. La decisione di revoca vale quale disdetta del rapporto contrattuale.

Per il resto si richiamano gli articoli 118 e seguenti LOP.

Art. 17 Ricorso

Contro le decisioni prese in base a questo regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine previsto della legge.

Art. 18 Norma abrogativa

Il presente regolamento abroga quelli precedenti.

<u> Art. 19</u>

Entrata in vigore cantonale competente.

Il regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità

Il presente regolamento è stato approvato:

- dall' Assemblea patriziale nella seduta del 02.12.2007
- dalla Sezione degli enti locali in data 02.01.2008

PER IL PATRIZIATO

Il Presidente

Il Segretario